

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - Il presente regolamento ("Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede in Milano, via Pontaccio n. 10 (di seguito, la "Società"), con effetto dal momento in cui le azioni della Società saranno quotate su uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.

ART. 2 - Il Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 giugno 2005, è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale della Società e presso i luoghi in cui si svolgeranno di volta in volta le adunanze assembleari.

CAPO SECONDO - DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 3 - Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i "**Legittimati all'Intervento**").

In ogni caso la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

ART. 4 - Allo svolgimento dei lavori assembleari possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "**Invitati**"), la cui partecipazione sia ritenuta dal presidente dell'assemblea (come individuato all'art. 8 - di seguito, il "**Presidente**") utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci incaricati dello svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Di regola, il Presidente dell'assemblea ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali e trimestrali nonché

di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il Presidente dell'assemblea dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

ART. 5 - I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (di seguito, gli "**Incaricati**") il Biglietto di Ammissione all'assemblea come definito all'art. 13 dello statuto attestante la legittimazione a partecipare all'assemblea contro ritiro della apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa.

Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i Legittimati all'Intervento, ovvero coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria degli stessi, possono far pervenire il Biglietto di Ammissione all'assemblea alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente, sentito, se egli lo ritiene opportuno, il presidente del collegio sindacale o, in sua assenza, un sindaco effettivo.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.

ART. 6 - Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano videoregistrati o audioregistrati ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici (ivi inclusi i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici) e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

ART. 7 - Tutti i Legittimati all'Intervento che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contro matrice del Biglietto di Ammissione all'assemblea.

ART. 8 - All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

ART. 9 - Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'art. 10 - di seguito, il "**Segretario**"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

In base ai Biglietti di Ammissione consegnati agli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Ove siano raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco oltre che dal Segretario.

ART. 10 - Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'assemblea.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché regolarmente Invitati.

ART. 11 - Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

ART. 12 - Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori, anche non soci, incaricati di effettuarne lo spoglio.

ART. 13 - I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere anche più volte i lavori per un arco temporale non superiore a due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta del Presidente ovvero di intervenuti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale - può decidere di aggiornare i lavori ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

CAPO TERZO - DELLA DISCUSSIONE

ART. 14 - Il Presidente, nonché su suo invito gli altri soggetti autorizzati a norma del presente Regolamento, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi unitariamente.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati gli interventi, vengono riassunti a norma dell'art. 2375 cod. civ. nel verbale.

Art. 15 - Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16 comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente Regolamento.

ART. 16 - I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare

proposte attinenti agli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, dopo che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno a cui si riferisce la domanda di intervento, dopo che sia stata aperta la discussione e prima che il Presidente abbia dichiarato la chiusura della discussione sull'argomento in trattazione.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine da lui stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine di iscrizione dei richiedenti.

ART. 17 - Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.

ART. 18 - I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a cinque minuti.

ART. 19 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) dell'art. 20.

ART. 20 - Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli ai sensi del presente Regolamento;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;

- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

ART. 21 - Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente Regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

ART. 22 - Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO QUARTO - DELLA VOTAZIONE

ART. 23 - Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ART. 24 - Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 25 - Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti e nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano, o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto o non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori sono considerati astenuti.

ART. 26 - Le schede costituiscono strumento per le votazioni e pertanto vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare: in alternativa, le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

ART. 27 - Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle eventuali liste, ove previste, presentate per la nomina e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura dei *curricula vitae* presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per l'elettorato passivo alla carica di amministratore e/o sindaco di una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (iii) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

ART. 28 - Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del consiglio di amministrazione o collegio sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi e/o ai *quorum* stabiliti dalla legge e/o dallo statuto.

ART. 29 - Esaurite la discussione e la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'assemblea ordinaria può altresì delegare al Consiglio di Amministrazione la modifica o l'integrazione del presente Regolamento o di singole clausole di esso.